



Febbraio 2018

### In questo numero

- 1 Sintesi Certificazioni 2018
- 1 Pubblicazione Contributi
- 2 Precisazione compensi sportivi
- 2 Comunicazione Donazioni
- 3 Speciale – Modello EAS 2018
- 4 Quali modifiche da comunicare con Mod. EAS?
- 4 Registro CONI 2018
- 4 Prossime scadenze

---

*La Legge 124/2017  
introduce un nuovo  
obbligo*

---

## Sintesi - Certificazioni Uniche 2018

Nella nostra circolare di gennaio 2018 abbiamo parlato in dettaglio delle Certificazioni, vediamo ora di effettuare una sintesi in breve degli adempimenti a cui le associazioni sono soggette:

### Quali compensi devo certificare?

Ogni tipologia di compenso deve essere certificato, sia esso un compenso sportivo oppure no, compensi pagati a professionisti titolari di Partita iva (anche soggetti nel regime dei minimi e forfettario) oppure anche compensi soggetti a ritenuta d'acconto o collaborazioni occasionali.

### Come funziona la certificazione?

Dovete consegnare ad un intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro) le ricevute di pagamento o le fatture che avete pagato, eventualmente assieme agli F24 che avete versato per la ritenuta d'acconto. Il vostro consulente si occuperà di Certificare tali somme.

### Quali sono i termini?

Entro il 28 febbraio si devono certificare i compensi sportivi, le collaborazioni occasionali e tutti gli importi soggetti a ritenuta d'acconto, solo i soggetti con P.IVA forfettaria o nei minimi godono di un rinvio che coincide con la presentazione del successivo Modello 770 che dovrà essere trasmesso da un intermediario a ottobre 2018.

## Pubblicazione Contributi pubblici

Ricordiamo a tutti l'importante scadenza prevista dalla Legge annuale sulla concorrenza (Legge 124/2017) che ha recentemente introdotto un nuovo adempimento per tutte le associazioni.

I commi 125 – 129 dell'articolo 1 prevedono che **a decorrere dal 2018 tutte le associazioni, le Onlus e le Fondazioni che ricevono contributi pubblici o intrattengono rapporti economici a qualsiasi titolo per importi superiori a 10.000€ annui** con l'Amministrazione Pubblica, amministrazioni locali o con società partecipate dall'Amministrazione Pubblica **entro il 28 febbraio** di ogni anno **devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti** e qualsiasi vantaggio economico di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di mancata pubblicazione di tali informazioni, entro i tre mesi successivi, tutte le somme erogate verranno recuperate dalle associazioni che ne hanno avuto diritto.

Ciò obbliga gli enti a dotarsi di un sito internet ed a pubblicare con precisione sia tempistica sia importi di ogni somma percepita superati i primi 10.000€ di contributo.

## Precisazione sui compensi sportivi

A gennaio vi abbiamo illustrato i nuovi adempimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2018 in merito all'erogazione dei compensi sportivi soffermandoci sulle numerose complicazioni che sembrano essere in vigore da inizio 2018.

Pochi giorni fa il CONI si è affrettato a precisare che la norma non è ancora operativa "fino a quando non verrà emanata da parte del Comitato Olimpico un'apposita circolare."

Ci siamo confrontati con altri consulenti che operano come noi in ambito sportivo per verificare quale sia la situazione effettivamente in essere al momento. Le idee sono diverse e non c'è un orientamento preciso, inoltre né l'Ordine dei Commercialisti né l'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno preso una posizione nel merito.

Ne consegue che alcuni consulenti suggeriscono di applicare subito la procedura prevista dalla nuova normativa, altri consigliano di prorogare i contratti sportivi 2017 modificandoli in modo che durino almeno fino a giugno 2018, altri ancora propongono di usare i rimborsi forfettari per trasferte che non sono soggetti a comunicazioni preventive.

Per concludere, come spesso accade, si va in ordine sparso senza precise indicazioni da nessuno, se non consigliare prudenza. Vi aggiorneremo tempestivamente sugli sviluppi di questa delicata materia.

## Comunicazione donazioni entro il 28/02

Capita ormai di frequente che il legislatore inventi adempimenti la cui scadenza avviene a pochi giorni dalla creazione della norma e questo caso ne è un esempio lampante.

Il DM 30 gennaio 2018, pubblicato in gazzetta il 6 febbraio prevede la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili effettuate da persone fisiche nel 2017.

Destinatari di questa comunicazione solo:

- Onlus
- APS
- Fondazioni e associazioni riconosciute che si occupano di ricerca scientifica e valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici

Per il 2018 ed il 2019 l'adempimento sarà facoltativo, non sono previste al momento sanzioni in caso di mancata comunicazione dei dati.

Questa comunicazione deve avvenire in base alle modalità tecniche stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ad oggi non è ancora stato emanato quindi non c'è modo neanche volendo di trasmettere i dati.

Rimane quindi la perplessità sulle modalità in cui questo adempimento è stato introdotto a ridosso della scadenza e senza possibilità di adempiervi

---

*I Compensi Sportivi sono quindi soggetti a cedolino paga?*

---



---

*Un nuovo onere ma senza sanzioni*

---

## Speciale – Modello EAS 2018

In occasione del nostro corso di lunedì 5 febbraio tra i vari temi abbiamo parlato dell'obbligo di trasmissione del Modello EAS e del suo reinvio ogni anno nel periodo gennaio-marzo nel caso in cui sia necessario comunicare delle variazioni rispetto al Modello trasmesso in precedenza.

Partiamo da un presupposto, chi deve trasmettere il Modello EAS?

La normativa del 2009 prevede che tutte le associazioni devono inviarlo a determinate condizioni, le ASD possono compilarlo in modo semplificato solo se sono già iscritte al CONI.

L'unica circostanza in cui le associazioni non devono trasmettere EAS è se incassano unicamente quote di iscrizione all'associazione. Nel caso in cui l'ente percepisca somme per la partecipazione a corsi o lezioni (cosa ovviamente frequente) sono obbligate a trasmettere il Modello.


La norma era stata scritta in maniera fuorviante in quanto le istruzioni indicano che le associazioni trasmettono il Modello EAS solo se effettuano attività commerciale, elemento che ha fatto presumere al 99% delle associazioni di non essere tenute.

Però, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 45 del 2009 al punto 1.2 *"Sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa."*

Ciò significa, come abbiamo evidenziato in precedenza, che qualsiasi importo che l'ente incassa ad eccezione della singola quota associativa, obbliga o obbligava l'associazione all'invio del Modello EAS.

Le associazioni devono inviare il Modello entro 60 giorni dalla loro costituzione, se non lo hanno fatto possono trasmetterlo entro il 30 ottobre dell'anno successivo alla loro nascita versando la sanzione di 250€. Se anche questo termine è superato il Modello si può trasmettere in qualsiasi momento senza versare sanzioni ma i suoi effetti hanno efficacia solo dal giorno di presentazione.

Ricordiamo che la mancata trasmissione del Modello EAS impedisce alle associazioni di usufruire della normativa fiscale di vantaggio prevista per le associazioni culturali o sportive.



## Quali modifiche da comunicare con il Modello EAS?

Come accennato poco sopra entro fine marzo si deve inviare un nuovo Modello EAS per comunicare variazioni che hanno avuto luogo nel corso del 2017 rispetto al Modello EAS che avevate inviato in precedenza.

Se varia il presidente, la sede o il nome dell'associazione non si usa l'EAS ma si comunica la variazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni usando il Modello AA5/6 o AA7/10.

Con il nuovo EAS dovete comunicare variazioni "qualitative e non quantitative."

Ciò significa che se avete dichiarato che i vostri soci sono fino a 20 ma nel 2017 sono diventati 100 non dovete comunicare nulla, lo stesso vale se avete dichiarato che le erogazioni liberali ammontavano a 2.000€ ma nel 2017 ne avete percepiti 10.000€ non si deve rinviare nulla. Occorre invece comunicare se prima non incassavate erogazioni liberali ed ora invece ne avete, oppure se non avevate la P.IVA ed ora l'avete aperta.

In allegato trovate un documento che con semplicità indica tutte le domande soggette a variazione e quali invece non lo sono.

## Registro CONI 2018

Cogliamo l'occasione di questa Newsletter di ricordarvi ancora una volta che dovete registrarvi sul nuovo sito predisposto dal CONI relativo al Registro 2.0 che trovate al link [rssd.coni.it](http://rssd.coni.it)

Le credenziali valide fino al 2017 sono scadute ed è fondamentale effettuare la nuova registrazione su questo nuovo portale e scaricare il Certificato CONI 2018.

Senza il Modello EAS e senza il Certificato CONI come ben sapete non potete usufruire della normativa prevista per le ASD/SSD

## Prossime scadenze

**Registro Iva minori - RegISTRAZIONI** 15 febbraio

**Invio Modello EAS** 31 marzo

**Certificazione Unica – Invio AdE** 7 marzo

### GENNAIO 2018

l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

### FEBBRAIO 2018

l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

### MARZO 2018

l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	